

Condizioni generali di acquisto della Plasmatrete Schweiz AG

I. Ambito di applicazione

1. Le presenti condizioni generali di acquisto ("CGA") si applicano a tutti i contratti, presenti e futuri, stipulati tra Plasmatrete Schweiz AG, Blumenstrasse 38, 9444 Diepoldsau («Plasmatrete») e la controparte contrattuale («Venditore») relativi alla fornitura di prodotti o alla prestazione di servizi da parte del Venditore a Plasmatrete (comprese le lavorazioni conto terzi).
2. Eventuali condizioni di vendita o di consegna del Venditore o altre deroghe alle presenti CGA costituiscono parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui Plasmatrete ne accetti espressamente l'applicabilità per iscritto. Tale requisito di consenso si applica anche nel caso in cui Plasmatrete, pur essendo a conoscenza delle condizioni generali di contratto del Venditore, accetti senza riserve le sue forniture/prestazioni.
3. In caso di contraddizioni tra i diversi documenti contrattuali, si applica la seguente gerarchia contrattuale:
 1. Contratto firmato da entrambe le parti tra Plasmatrete e il venditore
 2. Ordine di Plasmatrete
 3. Condizioni generali di acquisto di Plasmatrete
 4. Conferma d'ordine del venditore
4. Le dichiarazioni e le comunicazioni del venditore aventi rilevanza giuridica in relazione al contratto devono essere rese per iscritto. Sono equiparate alla forma scritta ai sensi delle presenti CGA tutte le forme di trasmissione che consentono la prova tramite testo

II. Conclusione del contratto

1. Il contratto si perfeziona con l'ordine scritto da parte di Plasmatrete. Il venditore è tenuto a segnalare a Plasmatrete eventuali errori evidenti.
2. Il venditore è tenuto a confermare per iscritto l'ordine entro un termine di due settimane oppure a darvi esecuzione senza riserve mediante la spedizione della merce. Un'accettazione tardiva è considerata una nuova offerta e richiede l'accettazione da parte di Plasmatrete.
3. Qualora Plasmatrete ordini forniture su richiesta o con un piano di consegna, tali piani di consegna o richieste vengono di norma comunicati al venditore dopo la conclusione del contratto, con un preavviso di 7 giorni prima della consegna. Se il venditore non si oppone entro un termine di 5 giorni lavorativi, le indicazioni di Plasmatrete si considerano accettate.

III. Termine di consegna/ritardo

1. La consegna deve avvenire entro la data concordata nel luogo di destinazione. Se né nell'offerta né nell'ordine è definito un termine di consegna e se questo non viene concordato in altro modo, il termine è di 10 giorni dalla stipula del contratto. Il venditore informa immediatamente per iscritto Plasmatrete di eventuali ritardi nella consegna.

Lo stesso vale per i termini relativi alla ripartizione delle consegne e agli ordini a chiamata.
2. Qualora il venditore non adempia alla propria prestazione o non la adempia entro il termine di consegna concordato, il venditore cade in mora.
3. In caso di mora del venditore, Plasmatrete può richiedere – oltre a ulteriori diritti previsti dalla legge – un risarcimento forfettario per il danno da mora pari all'uno per cento del prezzo netto per ogni settimana di calendario completata, senza tuttavia superare complessivamente il 5% del prezzo netto delle merci consegnate in ritardo. Il pagamento del risarcimento per mora non esonera il venditore dal suo obbligo di adempiere alla consegna secondo i termini contrattuali.
4. In caso di ritardo da parte del venditore, Plasmatrete può rifiutare l'accettazione della consegna, recedere dal

contratto o richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento dell'obbligo di consegna. Il risarcimento forfettario per il danno da ritardo di cui all' o paragrafo precedente va imputato al risarcimento dei danni per inadempimento.

5. Plasmatrete può restituire la merce consegnata in anticipo a spese del venditore. Qualora Plasmatrete non si avvalga del diritto di restituzione, la merce verrà immagazzinata fino alla data di consegna concordata a spese e a rischio del venditore.

IV. Prestazione, consegna, trasferimento del rischio, mora nell'accettazione

1. Il venditore non può far eseguire la prestazione dovuta da terzi senza il previo consenso scritto di Plasmatrete.
2. La consegna avviene a spese e a rischio del venditore presso il luogo indicato nell'ordine. Qualora tale luogo non sia specificato, la consegna dovrà essere effettuata presso la sede di Plasmatrete a 9444 Diepoldsau. Il luogo di destinazione indicato costituisce anche il luogo di adempimento per la consegna e per un eventuale adempimento successivo (obbligazione di consegna).
3. Alla consegna devono essere allegati tutti i documenti richiesti dalla legge. Qualora nell'ordine siano indicati come parte della fornitura documenti aggiuntivi quali disegni tecnici, distinte base, ecc., anche questi devono essere trasmessi entro i termini previsti. In caso di documentazione incompleta o errata, l'elaborazione e, di conseguenza, il pagamento subiranno un ritardo, per il quale Plasmatrete non è responsabile. Eventuali scostamenti rispetto alla data di consegna confermata devono essere comunicati dal venditore via e-mail immediatamente dopo averne preso conoscenza, al più tardi tuttavia 3 giorni prima della data di consegna prevista.
4. Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale dell'oggetto della fornitura passa a Plasmatrete al momento della consegna nel luogo di adempimento (luogo di destinazione). Qualora sia stato concordato un collaudo, quest'ultimo è determinante ai fini del trasferimento del rischio.
5. La consegna o l'accettazione si considerano equivalenti qualora Plasmatrete sia in mora di accettazione. In caso di mora di accettazione si applicano le disposizioni di legge. Il venditore è tuttavia tenuto a proporre espressamente la consegna a Plasmatrete anche qualora sia stato concordato un termine di calendario determinato o determinabile per un'azione o una collaborazione da parte di Plasmatrete (ad es. la messa a disposizione di materiale). Se il contratto riguarda un bene non sostituibile che deve essere prodotto dal venditore (produzione su misura), il venditore ha diritto a ulteriori diritti solo se Plasmatrete si è impegnata a collaborare e deve rispondere della mancata collaborazione. Il venditore può comunque invocare la mancata esecuzione delle prestazioni necessarie che Plasmatrete è tenuta a fornire solo se queste sono state concordate per iscritto.

V. Prezzi e condizioni di pagamento

1. Fa fede il prezzo indicato nel rispettivo ordine. Salvo diverso accordo, il termine di pagamento è di 60 giorni dalla consegna e, in caso di pagamenti effettuati entro 14 giorni dalla consegna, si applica uno sconto del 3%.
2. La fattura deve essere inviata almeno 14 giorni prima della scadenza, indicando il numero di contratto, l'ordine, il numero di partita IVA, nonché il numero e la data della bolla di consegna.
3. In caso di bonifico bancario, il pagamento si considera effettuato tempestivamente se l'ordine di bonifico perviene alla banca di Plasmatrete prima della scadenza del termine di pagamento. Plasmatrete non è responsabile per eventuali ritardi causati dalle banche coinvolte nella transazione.
4. Plasmatrete non è tenuta al pagamento di interessi di mora. Per il resto, in caso di ritardo nel pagamento si applicano le disposizioni di legge.
5. Plasmatrete gode dei diritti di compensazione e di ritenzione, nonché dell'eccezione di inadempimento del contratto, nella misura prevista dalla legge. Plasmatrete ha in particolare il diritto di trattenere i pagamenti dovuti, nella misura e fintantoché Plasmatrete abbia ancora diritti nei confronti del venditore derivanti da forniture incomplete o difettose.
6. Il venditore ha diritto alla compensazione o alla ritenzione solo in relazione a contropretese accertate con sentenza passata in giudicato o riconosciute per iscritto da Plasmatrete.

VI. Riservatezza, riserva di proprietà

1. Plasmatrete si riserva i diritti di proprietà e d'autore su illustrazioni, planimetrie, disegni, calcoli, descrizioni dei prodotti e istruzioni di esecuzione, nonché su qualsiasi altra documentazione, indipendentemente dalla forma in cui essa sia concretizzata. Tale documentazione deve essere utilizzata esclusivamente ai fini della prestazione contrattuale e, una volta adempiuto il contratto, deve essere restituita a Plasmatrete; i documenti redatti dal venditore devono essere consegnati a Plasmatrete in conformità alle condizioni d'ordine. Il venditore è tenuto a mantenere riservati tali documenti nei confronti di terzi, anche dopo la cessazione del contratto. L'obbligo di riservatezza cessa solo se e nella misura in cui le informazioni contenute nei documenti ceduti siano diventate di dominio pubblico.
2. La disposizione di cui sopra si applica per analogia a utensili, modelli, campioni e altri oggetti che Plasmatrete mette a disposizione del venditore per la produzione. Tali oggetti devono essere conservati separatamente a spese del venditore e assicurati in misura adeguata contro la distruzione e la perdita.
3. Qualsiasi lavorazione, miscelazione o combinazione degli oggetti messi a disposizione da parte del venditore avviene per conto e a spese di Plasmatrete, cosicché Plasmatrete diventa immediatamente proprietaria del nuovo prodotto risultante. Qualora la proprietà, ai sensi delle disposizioni imperative del diritto reale svizzero, in particolare l'art. 726 CC, la proprietà ricada sul venditore, quest'ultimo si impegna a trasferire immediatamente e a titolo gratuito a Plasmatrete la proprietà del prodotto trasformato. Lo stesso vale in caso di ulteriore lavorazione della merce consegnata da parte di Plasmatrete. In tal caso, Plasmatrete è considerata il produttore e acquisisce la proprietà del prodotto al più tardi al momento dell'ulteriore lavorazione.

Il trasferimento della proprietà della merce a Plasmatrete avviene in modo incondizionato e indipendentemente dal pagamento del prezzo di acquisto. Una riserva di proprietà validamente costituita ai sensi dell'art. 715 del Codice civile svizzero (CC) si estingue al più tardi con il pagamento del prezzo di acquisto della merce consegnata. Nel corso di regolari rapporti commerciali, Plasmatrete rimane autorizzata a rivendere la merce anche prima del pagamento del prezzo di acquisto, con cessione anticipata dei crediti che ne derivano. Sono escluse tutte le altre forme di riserva di proprietà.

VII. Responsabilità per vizi

1. Si applicano le disposizioni di legge.
2. Ai sensi delle disposizioni di legge, il venditore è responsabile in particolare del fatto che, al momento del trasferimento del rischio a Plasmatrete, la merce presenti le caratteristiche concordate e sia idonea allo scopo previsto dal contratto. Eventuali descrizioni del prodotto – indipendentemente dalla loro provenienza – diventano parte integrante del contratto. Il venditore è tenuto a rispettare lo stato dell'arte, le norme di sicurezza e i dati tecnici richiesti per la sua fornitura, nonché a verificare costantemente la qualità dei propri prodotti.
3. Un eventuale campionamento iniziale concordato viene effettuato in conformità alle norme VDA secondo la collana VDA «Controllo di qualità nell'industria automobilistica, Volume II "Valutazione dei fornitori e controllo dei campioni iniziali"». Per i componenti contrassegnati con la lettera «D» nella documentazione tecnica, il venditore dovrà inoltre registrare in appositi verbali quando, in che modo e da chi sono stati controllati gli oggetti della fornitura in relazione alle caratteristiche di sicurezza e quale risultato di controllo è stato ottenuto. Tale documentazione di controllo dovrà essere conservata per dieci anni e consegnata a Plasmatrete in qualsiasi momento su richiesta. Il venditore imporrà agli approvvigionatori a monte gli stessi obblighi, nei limiti consentiti dalla legge. Ciò dovrà essere dimostrato a Plasmatrete, su richiesta, in forma adeguata.
4. In deroga all'art. 200 CO, Plasmatrete ha diritto a far valere senza limitazioni i propri diritti di garanzia anche nel caso in cui, al momento della stipula del contratto, il difetto le fosse rimasto sconosciuto a causa di grave negligenza.
5. Al momento della consegna, Plasmatrete è tenuta a verificare le forniture solo per quanto riguarda i vizi evidenti (ad es. danni da trasporto) o quei vizi la cui segnalazione sia ragionevolmente esigibile da Plasmatrete in buona fede per altri motivi. Plasmatrete deve segnalare tali vizi al venditore entro 14 giorni dalla consegna. Plasmatrete può segnalare tutti gli altri difetti in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia e il venditore rinuncia con la presente all'eccezione di denuncia tardiva dei difetti.
6. I costi di montaggio e smontaggio necessari per l'adempimento successivo, nonché le spese di trasporto, sono a carico del venditore. Il venditore si fa carico delle spese necessarie ai fini della verifica e dell'adempimento

successivo anche qualora si accerti che in realtà non sussisteva alcun difetto. È esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento danni nei confronti di Plasmatrete in caso di richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto. Plasmatrete è tuttavia responsabile a tale riguardo solo se ha riconosciuto, o non ha riconosciuto per grave negligenza, che non sussisteva alcun difetto.

7. Fatti salvi i diritti previsti dalla legge, si applica quanto segue: qualora il venditore non adempia al proprio obbligo di adempimento successivo – a scelta di Plasmatrete mediante riparazione o sostituzione con un bene privo di vizi – entro un termine ragionevole fissato da Plasmatrete, quest'ultima ha il diritto di eliminare autonomamente il vizio e di richiedere al venditore il rimborso delle spese sostenute. In caso di riparazione fallita o qualora la riparazione risulti irragionevole per Plasmatrete, non è necessario fissare alcun termine. Plasmatrete informerà immediatamente il venditore di tali circostanze. Per le forniture sostitutive o le riparazioni si applica un nuovo termine di garanzia di tre anni a decorrere dalla consegna.
8. Il venditore si impegna a manlevare e tenere indenne Plasmatrete da ogni responsabilità, pretesa, danno, perdita o spesa (comprese le spese processuali e le spese legali ragionevoli) derivanti da una violazione degli obblighi del venditore.
9. Il venditore risponde dei fornitori e dei subfornitori come se si trattasse della propria prestazione. Il venditore risponde inoltre secondo le disposizioni di legge.

VIII. Regresso nei confronti dei fornitori

1. Plasmatrete ha diritto, senza alcuna limitazione, ai diritti di regresso legali e contrattuali all'interno di una catena di fornitura, oltre ai diritti derivanti da vizi della merce. Plasmatrete ha in particolare il diritto di esigere dal venditore la forma di adempimento successivo che Plasmatrete è tenuta a fornire all'acquirente nel singolo caso. Ciò non limita il diritto di scelta di Plasmatrete in merito alla modalità di eliminazione del difetto (riparazione o sostituzione).
2. Prima che Plasmatrete riconosca o soddisfi una richiesta di risarcimento per vizi avanzata dal proprio cliente (compreso il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 CO e dell'art. 208 cpv. 3 CO), Plasmatrete ne darà comunicazione al venditore e gli chiederà di presentare una presa di posizione scritta. Qualora tale presa di posizione non venga fornita entro un termine ragionevole e non si giunga a una soluzione consensuale, il diritto di reclamo per vizi effettivamente concesso da Plasmatrete si considera dovuto al cliente da parte di Plasmatrete. In tal caso, spetta al venditore l'onere della prova contraria.
3. I diritti di regresso di Plasmatrete sussistono anche qualora la merce difettosa sia stata ulteriormente lavorata da Plasmatrete o da un altro imprenditore, ad esempio mediante l'integrazione in un altro prodotto.

IX. Responsabilità del produttore

1. Qualora il venditore sia responsabile di un danno al prodotto, è tenuto a manlevare Plasmatrete dalle rivendicazioni di terzi nella misura in cui la causa sia riconducibile alla sua sfera di controllo e di organizzazione e egli sia a sua volta responsabile nei confronti di terzi.
2. Nell'ambito dell'indennizzo, il venditore è tenuto a rimborsare le spese ai sensi degli articoli 422 e 97 del Codice delle obbligazioni (CO) derivanti da o connesse a rivendicazioni di terzi, comprese le campagne di richiamo effettuate da Plasmatrete. Plasmatrete informerà il venditore in merito al contenuto e alla portata delle misure di richiamo, nei limiti del possibile e del ragionevole, e gli darà la possibilità di esprimere il proprio parere. Eventuali ulteriori diritti legali rimangono invariati.

Il venditore è tenuto a stipulare e mantenere in vigore un'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti con una copertura forfettaria di almeno 2 milioni di CHF per ogni sinistro relativo a danni a persone e cose e a fornirne prova a Plasmatrete su richiesta.

X. Consegne successive/pezzi di ricambio

Il venditore si impegna a evadere gli ordini relativi a parti di ricambio e soggette a usura entro un periodo di 10 anni dall'ultima consegna. Per i singoli articoli specificatamente indicati nel contratto o negli ordini, il venditore si impegna a fornirli senza modifiche per un periodo di 10 anni. Tale immutabilità si riferisce anche al software eventualmente presente negli articoli. In caso di cessazione della produzione di tali articoli, il venditore è tenuto a informare Plasmatrete con un preavviso di almeno 9 mesi e a comunicare la cessazione della produzione

dell'articolo.

XI. Termine di garanzia e prescrizione

1. In deroga all'art. 210 cpv. 1 CO, il termine generale per far valere i diritti di garanzia è di 3 anni a decorrere dal trasferimento del rischio. Se è stata concordata un'accettazione, il termine di garanzia decorre dal momento dell'accettazione.
2. Un termine di prescrizione di 3 anni si applica anche alle pretese derivanti da vizi giuridici; tuttavia, tali pretese non si prescrivono in nessun caso fintantoché il terzo possa ancora far valere il proprio diritto nei confronti di Plasmatrete, in particolare in assenza di prescrizione.
3. I termini di prescrizione del contratto di compravendita, compresa la proroga di cui sopra, si applicano nella misura prevista dalla legge a tutti i diritti di garanzia contrattuali. Per le richieste di risarcimento danni extracontrattuali si applicano i termini di prescrizione previsti dall'art. 60 CO, a meno che l'applicazione dei termini di prescrizione previsti dal contratto di compravendita non comporti, nel singolo caso, un termine di prescrizione più lungo.

XII. Legge applicabile e foro competente

1. Tutti i rapporti giuridici tra Plasmatrete e il venditore sono soggetti esclusivamente al diritto sostanziale svizzero. L'applicabilità delle disposizioni del diritto internazionale privato (LDIP), della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) e dei trattati internazionali è integralmente esclusa, salvo disposizioni di legge imperative in senso contrario.
2. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o relative ai contratti che rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti CGA è Diepoldsau (SG), Svizzera. Plasmatrete ha inoltre la facoltà di adire il tribunale competente presso la sede del venditore.

XIII. Protezione dei dati

Le parti si impegnano a rispettare in ogni momento le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali del venditore da parte di Plasmatrete, si applica l'informativa sulla privacy di Plasmatrete. L'informativa sulla privacy è disponibile sul sito web di Plasmatrete.